

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 317)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1968 (V. Stampato n. 343)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SEDATI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici
(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1968*

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le comunicazioni private mediante passaggi a raso, istituite in base all'articolo 229 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, qualora le sopravvenute esigenze di circolazione dei convogli, o la sicurezza dell'esercizio, o la tutela della pubblica incolumità lo richiedano, possono essere definitivamente abolite, oppure deviate, anche attraverso fondi intermedi, su strade pub-

bliche o private che ristabiliscano le comunicazioni stesse in convenienti condizioni di sicurezza, salva corresponsione di indennizzo agli interessati in caso di danno.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati su richiesta dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentiti le Amministrazioni locali e i Consorzi di bonifica interessati, e con decreto motivato del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e da affiggersi presso la casa comunale nella cui circoscrizione trovasi l'attraversamento.

Il decreto, di cui al comma precedente, diviene esecutivo trascorsi sessanta giorni dall'affissione presso la casa comunale.

Art. 2.

In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine di cui al terzo comma del precedente articolo 1, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dell'avente diritto all'attraversamento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è libera di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.

Art. 3.

L'indennizzo di cui all'articolo 1 sarà stabilito con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da essa notificato all'avente diritto.

I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, pure da notificarsi all'avente diritto, saranno stabilite le condizioni e le modalità per i versamenti degli importi di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Quando le località o zone servite dalla comunicazione privata attraversante a raso la ferrovia abbiano mutato o mutino la destinazione rispetto a quella del momento della istituzione dell'attraversamento, gli aventi diritto a quest'ultimo, ovvero gli eventuali enti che abbiano promosso la trasformazione, sono tenuti a provvedere a loro carico all'attuazione delle opere o delle modificazioni tecniche che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ritenga necessarie per le esigenze di circolazione dei convogli, per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti relativi a provvedimenti di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può dichiarare la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1968 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autoriz-

zato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Le disposizioni comunque contrastanti con quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate.